

Prot. n. 47995 del 20/07/19

---

---

STUDIO LEGALE

Avv. Corrado Augusto Mauceri

Avv. Luca Tortarolo  
Avv. Emanuela Icardi  
Avv. Sonia Bosi

Genova, 10 luglio :

Spe  
Comune di Sav  
Servizi Contratti – Legali - Espi

c.a. Avv. Chiara Carleva

**Oggetto: Comune di Savona / Ibrahim Gihan - trasmissione sentenza Tribunale di Savon  
luglio 2019, n. 680.**

Ho il piacere di trasmettere in allegato la sentenza del Tribunale di Savona d  
all'oggetto, con la quale è stata respinta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento, prot.  
– rif. ID Pratica 13618006 del 27.11.2018, emessa ex art. 2 R.D. 14.4.1910, n. 639, prop  
dalla Signora Ibrahim Gihan, con condanna di quest'ultima a rifondere al Comune le spe  
lite, pari ad Euro 1.618,00, oltre oneri ed accessori, per un totale di Euro 2.360,86.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

(Corrado Augusto Mauceri)  
*Corrado A.*

All. u.s.

Studio Legale Mauceri  
Via Palestro, 2/3  
16122 Genova

Telefono  
010 870459  
010 870597

Fax  
010 886487  
Numero verde

email  
segreteria@studiolegalemauceri.it

Cod. Fiscale  
MCRCRD51D25  
P.Iva



TRIBUNALE DI SAVONA

Verbale di causa nel procedimento n. R.G. 563/2019.

All'udienza del 10/07/2019 alle ore 9,30 davanti al Giudice Fabrizio Pelosi sono comparsi per parte attrice l'Avv. Faiocco per avv. Brin è presente la dott.ssa Greta Parodi; per il comune l'avv. Manuela Icardi per avv. Mauceri; per lca l'avv. Olivieri per avv. Bocchino. Le parti si richiamano ai rispettivi atti e discutono la causa, precisando le conclusioni come in atti;

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio ed all'esito pronuncia la seguente sentenza di cui dà lettura e deposita ad ore 10,10



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI SAVONA

In persona del Giudice Dott. Fabrizio Pelosi

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa tra:

**Ibrahim Gihan, difeso dall'avv. Paolo Brin, come da procura in calce al ricorso.**

**RICORRE**

**CONTRO**

**Comune di Savona in persona del sindaco pro tempore, difeso dall'avv. Co:  
Mauceri e dall'avv. Chiara Carlevarino come da procura allegata al ricorso**

**RESISTE**

**E CONTRO**

**Ica srl, difesa, per delega posta in calce alla comparsa dall'Avv. Enrico Bocchino,**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Risulta pacifico quanto segue.

Il comune di Savona concesse con atto 19 luglio 2012 a parte ricorrente dell'alloggio di via Garroni 20 a Savona al ricorrente.

L'immobile fu, poi, rilasciato nel 2016.

La Ica, in qualità di concessionaria del comune, ha notificato ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/10, al ricorrente, per il pagamento dell'indennità di occupazione dal 1° gennaio 2012 a settembre 2016.

Nel proporre opposizione, la ricorrente ha sostenuto:

che l'immobile non aveva impianti di riscaldamento ed elettrici a norma;

che i canoni anteriori al dicembre 2013 erano prescritti;

che dall'importo ingiunto dovevano essere defalcati euro 724,00 versati a titolo di acconto.

Che, inoltre, l'immobile era stato rilasciato a giugno 2016 e non ad ottobre 2016, come sostenuto dall'Ica.

Sia Ica che il comune di Savona si sono costituiti in giudizio.

Per quanto riguarda l'inidoneità degli impianti, questi risultano riparati a dicembre 2012. Ciò, quindi, non giustifica il mancato pagamento dei canoni. Non risu formulate, invece, se non in conclusionale, domande di risarcimento del danno.

Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, questa è infondata, tenuto conto del che il comune ed Ica hanno prodotto atti interruttivi della prescrizione (diffic pagamento) compiute nel 2013 e nel 2015.

Per quanto riguarda gli acconti versati, questi sono già stati conteggiati nell'imj dovuto, come si evince dall'importo richiesto, inferiore a quanto dovuto per i me occupazione.

Per quanto riguarda la data di rilascio, la produzione 7 del comune dimostra l'immobile fu consegnato solo nell'ottobre del 2016 e non a giugno, come sostenu parte attrice.

Infine, non c'è alcuna ragione per concedere i termini ex art. 183 c.p.c., considera natura documentale della causa, ragion per cui parte attrice nulla avrebbe p aggiungere a quanto già scritto (sul punto Cass. 4767/16).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei v minimi esclusa la fase istruttoria.

PQM

Respinge l'opposizione;

condanna Ibrahim Gihan a rifondere al comune di Savona ed a Ica srl le spese di lit presente giudizio, spese che, per ciascuna parte, liquida in complessivi euro 1.618,00 compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge;

Savona 10 Luglio 2019

Il Giudice